

LEGGE PROVINCIALE SUI RIFUGI E SUI SENTIERI ALPINI

Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate

(b.u. 23 marzo 1993, n. 13. Errata corrige in b.u. 27 aprile 1993, n. 19)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Capo I Strutture alpinistiche

NOTE AL TESTO

Rubrica così sostituita dall'art. 22 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 1 Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento individua e disciplina le strutture alpinistiche al fine di garantirne un equilibrato inserimento nell'ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica.

Art. 2 Strutture alpinistiche

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpinistiche:

- a) i rifugi alpini, previsti dall'articolo 6;
- b) i bivacchi, previsti dall'articolo 7;
- c) i tracciati alpini, previsti dall'articolo 8.

2. Per il presidio della montagna, anche a garanzia del suo corretto utilizzo, le strutture alpinistiche riconosciute dalla Provincia sono considerate di interesse pubblico.

3. Anche ai fini di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, la Provincia cura l'elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia, con l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 3, riconosce le strutture alpinistiche individuate anche su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati. La perdita dei requisiti previsti da questa legge comporta la cancellazione delle strutture alpinistiche dall'elenco.

5. L'utilizzo della denominazione di rifugio è consentito esclusivamente alle strutture alpinistiche iscritte nell'elenco di cui al comma 3.

6. Per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere a) e b), compreso l'adattamento o la trasformazione di immobili esistenti, è richiesta l'autorizzazione della Provincia, ferme restando le disposizioni provinciali in materia urbanistica.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20, e modificato dall'art. 59 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 3
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 4
Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche

1. Per orientare il corretto sviluppo delle strutture alpinistiche e l'utilizzo della montagna, la Provincia costituisce la conferenza provinciale per le strutture alpinistiche. La conferenza, organo consultivo della Provincia, può proporre iniziative e attività per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche e formula i pareri richiesti.

2. La conferenza è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Giunta provinciale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza, prevedendo la partecipazione di rappresentanti della SAT, del collegio provinciale delle guide alpine, dell'associazione dei gestori dei rifugi maggiormente rappresentativa a livello provinciale e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, e così sostituito dall'art. 24 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 5
Commissione di coordinamento

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 2 per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciate dalla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). In tal caso la commissione opera con le modalità previste dall'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 25 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20, e modificato dall'art. 60 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 6
Rifugi alpini

1. I rifugi alpini sono strutture ricettive che assicurano presidio di sobria ospitalità in zone di montagna, non raggiungibili da strade aperte al traffico ordinario.

2. La Provincia sostiene i rifugi alpini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, garantendo la fornitura di servizi per la comunicazione, il rifornimento con elicottero e altri servizi generali definiti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia favorisce l'accesso delle persone in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale e i diritti delle persone handicappate), ai rifugi alpini raggiungibili da strade non aperte al pubblico o linee funiviarie.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 6 bis
Caratteristiche e attività dei rifugi alpini

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini deve essere autorizzata dal comune competente per territorio. A tal fine l'interessato presenta una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. L'attività ricettiva nei rifugi comprende il pernottamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere nonché l'attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti.

3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi, comprensivi di IVA, per il pernottamento e per la consumazione dei pasti. Il modello della tabella è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

3 bis. Il gestore deve pubblicizzare in modo ben visibile e leggibile all'interno e all'esterno del rifugio i prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il regolamento di esecuzione stabilisce:

- a) i requisiti minimi e massimi strutturali e funzionali necessari per l'iscrizione nell'elenco delle strutture alpinistiche, compresi i requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e relativi all'approvvigionamento idrico;
- b) i servizi minimi che il gestore deve assicurare, compresi quelli relativi all'utilizzo delle strutture e al consumo di alimenti propri degli escursionisti;
- c) i requisiti soggettivi richiesti al gestore per l'esercizio dell'attività ricettiva;
- d) i periodi di apertura e di esercizio dei rifugi alpini.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20 e così modificato dall'art. 16 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11.

ATTUAZIONE

Per il regolamento d'esecuzione vedi il d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.

Art. 7
Bivacchi

1. I bivacchi sono strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti.

1 bis. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 28 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

ATTUAZIONE

Per il regolamento d'esecuzione vedi il d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.

Art. 8
Tracciati alpini

1. Ai fini della presente legge sono tracciati alpini:

- a) i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
- b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;
- c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse;
- d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l'assicurazione degli alpinisti.

2. Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, esclusivamente i tracciati alpini riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L'iscrizione nell'elenco e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 29 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20, e modificato dall'art. 61 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Capo II
omissis

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Capo III
omissis

NOTE AL TESTO

Rubrica abrogata dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20. L'art. 42 della l.p. n. 20 del 2007 voleva abrogare, in maniera impropria, la stessa intestazione "capo III": che qui non è stata omessa, però, per non alterare e non rendere illogica la successione dei capi.

Art. 19 - Art. 20
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 21 *Segnaletica*

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della conferenza prevista dall'articolo 4, stabilisce la tipologia e le caratteristiche della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

2. Sui tracciati alpini è vietato utilizzare segnaletica difforme da quella indicata nel comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 30 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 agosto 2019, n. 1154.

Art. 22 *Divieto di circolazione*

1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e dell'eventuale rischio per il transito a piedi. Per limitarne l'impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 44 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 16 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, così sostituito dall'art. 31 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20 e modificato dall'art. 30 della l.p. 31 ottobre 2012, n. 22.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 27 aprile 2015, n. 692.

Art. 22 bis *Rete provinciale dei percorsi in mountain bike*

1. E' istituita la rete provinciale dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

2. Alla rete dei percorsi in mountain bike si applicano, se compatibili, l'articolo 21 e, per i tratti individuati come tracciati alpini, il capo V.

3. La rete provinciale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

(legge provinciale sulla promozione turistica); i percorsi sono individuati, a soli fini ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 31 ottobre 2012, n. 22 e così modificato dall'art. 40 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Vedi anche l'art. 2 della l.p. 27 novembre 1990, n. 32.

Capo IV
Rifugi escursionistici

Art. 23
Rifugi escursionistici

1. Il rifugio alpino assume la qualificazione di rifugio escursionistico in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) accesso attraverso strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno;
- b) supero dei requisiti strutturali e funzionali massimi previsti dall'articolo 6 bis, comma 4, lettera a).

2. Ai rifugi escursionistici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le strutture alpinistiche.

2 bis. Nei rifugi escursionistici il gestore del rifugio può affidare, con apposita convenzione, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta in alcuni spazi dell'esercizio, ad altri soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). La convenzione è presentata contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 6 bis, comma 1, e deve essere di durata limitata. Ulteriori contenuti obbligatori possono essere stabiliti nel regolamento di esecuzione. Ai fini di questa legge ciascun soggetto gestore risponde direttamente dell'attività gestita nei confronti della pubblica amministrazione, fatta salva la responsabilità solidale del soggetto affidatario della gestione del rifugio.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 32 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20 e modificato dall'art. 27 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.

Capo V
Interventi a favore delle strutture alpinistiche

Art. 24
Agevolazioni

1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità. Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, le agevolazioni di cui al presente comma possono, in alternativa, essere concesse ai soggetti che realizzano l'iniziativa ed erogano il relativo servizio.

1 bis. Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all'offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalità, come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25.

2. La Provincia può inoltre concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la ristrutturazione, il mantenimento in efficienza e la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, ai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 6.

3. La Provincia, inoltre, può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale promosse dalla SAT, dal CAI e dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini. Sono ammessi alle agevolazioni anche i progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all'ottenimento della certificazione ambientale.

4. Agli enti, alle associazioni e ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione dei tracciati alpini, la Provincia può concedere:

- a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 44 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 33 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20 e dall'art. 16 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11.*
- *Vedi però l'art. 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale.*
- *Vedi anche l'art. 17 quinquies del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e l'art. 44, comma 4 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.*

Art. 25

Misura degli interventi finanziari

1. La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 24 è disposta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto, ai fini della definizione dei livelli agevolativi, di parametri rappresentativi della redditività, della frequentazione delle strutture e dell'importanza della collocazione nella rete del patrimonio alpinistico provinciale, con riferimento ai seguenti soggetti e misure:

- a) per le iniziative previste dall'articolo 24, commi 1 e 1 bis, realizzate dalla SAT, dagli enti locali, dall'associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello provinciale e da enti o associazioni a carattere nazionale che abbiano il fine di promuovere l'alpinismo, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna, contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per le iniziative previste dall'articolo 24, commi 1 e 1 bis, che riguardano l'approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- c) per le iniziative previste dall'articolo 24, commi 1 e 1 bis, nei casi diversi da quelli delle lettere a) e b), contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 70 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica;

- d) ai soggetti e per le iniziative previsti dall'articolo 24, comma 2, contribuiti in conto capitale fino al limite dell'intera spesa ritenuta ammissibile;
- e) ai soggetti e per le iniziative previsti dall'articolo 24, comma 3, contribuiti in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- f) ai soggetti previsti dall'articolo 24, comma 4, contribuiti in conto capitale fino al limite del valore complessivo dell'intervento, determinato anche su base parametrica.

1 bis. La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli indicati dal comma 1, lettere a) e d), attuati con il concorso del volontariato, per i quali può essere assunto come riferimento, anziché la spesa ritenuta ammissibile, il valore complessivo dell'intervento.

1 ter. La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli relativi agli investimenti fissi attuati in rifugi alpini, per i quali può essere ammesso a contributo anche il valore delle opere prestate dal titolare o dai soci gestori del rifugio.

2. Le agevolazioni disposte ai sensi di questa legge nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali, nei limiti stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 44 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 34 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20, dall'art. 16 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11 e dall'art. 27 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 27, comma 6).

Art. 26
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 44 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 27
Presentazione e valutazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti previsti da questo capo sono presentate e valutate applicando il capo II, sezione II, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 44 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 74, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria sull'efficacia di quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 74, comma 2).

Art. 28
Concessione, anticipazione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

- 1. *omissis*
- 2. *omissis*
- 3. *omissis*
- 4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.

4 bis. La Giunta provinciale può concedere, con decorrenza dall'avvenuto avvio delle iniziative, anticipi fino ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a due annualità da erogare con le modalità di cui al comma 5 sui contributi annui costanti.

5. I contributi annuali sono erogati a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di concessione.

6. *omissis*

7. Nel caso di trasferimento, a causa di morte o per atto tra vivi, della proprietà o, se il richiedente originario non era proprietario, della disponibilità delle strutture alpinistiche, le agevolazioni previste dall'articolo 25 sono concesse ai subentranti. Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse e non ancora erogate sono trasferite ai subentranti.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 44 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 35 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.*
- *Vedi anche l'art. 35 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.*

Art. 29

Vincolo di destinazione

1. I beni ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti. Nel caso di rifugi escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del presente capo, la Provincia può consentire la trasformazione in altre tipologie previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

2. I vincoli di cui al comma 1 sono costituiti mediante dichiarazione del beneficiario, impegnativa per sé e subentranti, del mantenimento degli immobili o delle strutture alla destinazione di rifugio alpino o di rifugio escursionistico o di bivacco. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo.

3. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo alla destinazione di rifugio alpino qualora sia comprovata la non convenienza economico-produttiva del rifugio alpino medesimo, previa restituzione delle agevolazioni percepite maggiorate degli interessi al saggio legale. Con lo stesso provvedimento sono revocate le agevolazioni non ancora erogate.

4. La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo di cui al comma 1 riferito alla destinazione di bivacco, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti.

5. *omissis*

NOTE AL TESTO

- Articolo così modificato dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 36 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.*

Art. 30

Revoca

1. In caso di mutamento di destinazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate di un tasso di interesse pari a quello dovuto al tesoriere sulle scoperture di

cassa della Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da parte del beneficiario delle somme percepite.

2. Le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, maggiorate degli interessi al saggio legale, qualora le iniziative non siano ultimate entro i termini fissati nelle deliberazioni di concessione, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 2.

3. Per gli investimenti mediante locazione finanziaria, in caso di mancanza del riscatto finale le agevolazioni sono interamente revocate con le modalità di cui al comma 1.

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 37 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 30 bis

Criteria e modalità per l'applicazione della legge

1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi, stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo capo e in particolare determina:

- a) i criteri di classificazione delle strutture alpinistiche per i fini dell'articolo 25, comma 1;
- b) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia d'iniziativa;
- c) la graduazione degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure d'intervento;
- d) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;
- e) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;
- f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di spesa ammissibile;
- g) le modalità e i limiti per il riconoscimento degli interventi attuati con il concorso del volontariato nonché del valore delle opere previste dall'articolo 25, commi 1 bis e 1 ter;
- g bis) le fattispecie e le modalità per la presentazione di idonee garanzie in caso di anticipazione di contributi.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e così modificato dall'art. 38 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 30 ter

Ulteriori interventi a favore dei rifugi alpini

1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 30 bis stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così modificato dall'art. 1 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 1 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 898.

Capo VI *Sanzioni e vigilanza*

Art. 31 *Sanzioni amministrative*

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro in caso di esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici senza l'autorizzazione prevista;
- b) la sanzione amministrativa da 250 a 750 euro in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dal regolamento di esecuzione;
- c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione e pubblicità dei prezzi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 6 bis, commi 3 e 3 bis;
- d) *omissis*
- e) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di realizzazione o modifica di strutture alpinistiche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
- f) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di adattamento o di trasformazione di immobili esistenti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
- g) la sanzione amministrativa da 500 a 750 euro in caso di utilizzo della denominazione di rifugio al di fuori dei casi consentiti dall'articolo 2;
- g bis) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di utilizzo sui tracciati alpini di segnaletica difforme da quella stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 1;
- h) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 22.

2. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, la Provincia può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

6. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 51 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, così sostituito dall'art. 39 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20 e modificato dall'art. 16 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11.

Art. 32
Vigilanza

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dipendenti addetti al servizio medesimo, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso e libera circolazione sugli impianti di risalita.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura tecnica necessaria all'espletamento delle loro funzioni.

Capo VII
Norme transitorie e finali

Art. 33 - Art. 34
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Art. 35
Cessazione di efficacia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 36, nel territorio della provincia di Trento cessano di trovare applicazione:

- a) la legge regionale 14 agosto 1956, n. 9: "Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale"
- b) la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14: "Norme sulla disciplina dei rifugi alpini".

Art. 36
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7: "Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale";
- b) l'articolo 14, concernente "Provvidenze per il patrimonio alpinistico" della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;
- c) *omissis*
- d) l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 35, nel 1993 possono essere concessi alla SAT i contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7 e dall'articolo 14 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 e all'articolo 35 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti nel periodo di vigenza delle predette norme.

NOTE AL TESTO

La lettera c) del comma 1 è stata abrogata dall'art. 51 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7.

Art. 37 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3, 5, 6, 8 e 11 della l.p. 22 agosto 1988, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 38 *Disposizioni transitorie*

1. Le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per il pagamento delle spese impegnate ai sensi delle predette norme, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relative a domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ultimo caso gli interessati possono tuttavia richiedere, con apposita domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Nella prima applicazione della presente legge le domande relative alla concessione delle agevolazioni sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e sono esaminate unitamente a quelle per le quali sia stata presentata domanda ai sensi del comma 1, per l'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fino all'integrazione della deliberazione prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le domande di agevolazioni di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione stabilita agli effetti delle agevolazioni recate dalla medesima legge.

3 bis. Alle domande di agevolazione per investimenti fissi presentate dai proprietari di rifugi escursionistici prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 24 nella versione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 16 della predetta legge provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 bis è stato aggiunto dall'art. 1 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9.

Art. 39
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Capo VIII
Norme finanziarie

Art. 40
Rinvio delle autorizzazioni di spesa

1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 41 - Art. 42
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.